

DELIBERA 37/2023/CRL/UD del 27/01/2023
P. BXXX / FASTWEB SPA
(GU14/114603/2019)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/01/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di P. BXXX del 24/04/2019 acquisita con protocollo n. 0178937 del 24/04/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha assunto: "Da una verifica su CC Uxxx n. 000101xxx ho appreso che la Società Fastweb S.p.A. aveva prelevato con diversi e periodici mandati una somma complessiva di € 3.012,14 in forza di un contratto n. 62xxx stipulato con tal "Other Centro Tutela famiglia" sede in Bxxx Via xxx e che alla stipula del contratto il contraente aveva fornito fraudolentemente i dati dello scrivente indicando per l'addebito bancario il recapito delle fatture il conto corrente appena menzionato. La Fastweb ha autorizzato l'accensione di un'utenza domiciliata su conto altrui ed in località diversa dalla sede legale ed operativa del contraente autorizzando altresì l'addebito su CCV intestato a soggetto non coincidente con il titolare. Ciò in spregio ad ogni necessario controllo e preliminare verifica sia ai fini della stipula che del consenso all'addebito. In passato sono stato cliente Fastweb (cod. cliente n. 62xxxx con la medesima domiciliazione bancaria ma con risoluzione perfezionata da tempo rispetto alla illecita domiciliazione. Si ritiene vi sia dolo o colpa grave e si richieda la restituzione delle somme illecitamente prelevate ed il risarcimento dei danni per € 10.000,00".

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva Fastweb deducendo che dopo un primo ko di addebito ricevuto sull'iban della firmataria del contratto, veniva inserito l'iban del Sig. BXXX e che, certamente, lo stesso era stato acquisito dal cliente in occasione del contatto conseguente al ko ricevuto con l'iban della firmataria del contratto.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l'art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile ed ammissibile nei limiti che seguono. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza formulata dall'utente può essere parzialmente accolta. Prima di entrare nel merito della questione si rileva anzitutto che, ai sensi dell'Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità) l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria. La liquidazione dei danni

quantificata in € 10.000,00, così come pretesa dall'istante, esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, come già evidenziato, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, condannando l'operatore solo ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti. Alla luce di quanto sopra espresso, le richieste avanzate dall'utente, ed aventi evidente natura risarcitoria, vengono, pertanto, rigettate. Quanto alla richiesta di rimborso, l'utente muove le sue richieste sulla base del disconoscimento del contratto in forza del quale Fastweb avrebbe effettuato i prelievi sul proprio conto corrente. Il disconoscimento è stato anche oggetto di querela in atti. Sul punto, si precisa che il Corecom non è competente in materia di disconoscimento della scrittura privata. Detta materia, infatti, è disciplinata dagli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile, che demandano all'Autorità Giudiziaria ordinaria la verifica circa l'autenticità delle sottoscrizioni (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), esulando, pertanto, dall'ambito di applicazione del Regolamento ai sensi dell'art. 2 della Delibera n.173/07/CONS. Dunque, la relativa questione, sollevata dall'utente, non può essere oggetto di verifica ai fini della presente decisione (AgCom Delibera n.45/12/CIR; conforme Delibera n.51/10/CIR). Tuttavia, il disconoscimento, produce effetti e conseguenze significativi anche in questa sede. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verifica ex art. 216 c.p.c.. Nel caso di specie, l'istante ha espresso un chiaro ed inequivoco disconoscimento del contratto presentando anche denuncia-querela alla competente autorità di polizia giudiziaria. Disconoscimento reiterato, formalmente, anche al gestore, attraverso il reclamo del proprio legale, in udienza e nelle memorie difensive. A seguito di tale formale disconoscimento del documento, l'operatore non ha avanzato richiesta di verifica. Sul punto anche il conforto di recente giurisprudenza (Cass. Civ. 2220/2012) secondo cui "la mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto". Ed anche la difesa del gestore in merito appare debole e totalmente destituita di supporto probatorio. Deve ritenersi, pertanto, che FASTWEB abbia proceduto agli addebiti in assenza di una valida richiesta dell'utente e di un valido contratto che, si ribadisce, non è intestato al Sig. BXXX. Spetta pertanto a quest'ultimo il rimborso della somma di € 3012,14 addebitata, giusto estratto conto in atti, sul conto del Sig. BXXX dall'8.4.2016 fino al 25.8.2018, oltre alla somma di € 100,00 a titolo di spese del procedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. P. BXXX nei confronti della società Fastweb spa, che pertanto è tenuta a pagare, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, in favore dell'istante, la somma di € 100,00 a titolo di spese di procedura nonché la somma di € 3.012,14, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 01 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

E.to